

## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

## DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO

**in materia di esportazione, riesportazione e commercio intra-UE di tigri vive nate e allevate in  
cattività e di loro parti e prodotti derivati <sup>(1)</sup>**

(2023/C 135/01)

## Indice

	<i>Pagina</i>
1. Contesto generale e giustificazione .....	2
a) Minacce alla conservazione delle tigri selvatiche e coinvolgimento dell'UE nel commercio di tigri vive nate e allevate in cattività e di loro parti e prodotti derivati .....	2
b) Quadro giuridico internazionale e unionale che disciplina il commercio di tigri e di loro parti e prodotti derivati .....	3
c) Misure negli Stati membri dell'UE .....	4
2. Finalità e stato del presente documento .....	4
3. Orientamenti relativi all'interpretazione delle norme dell'UE in materia di esportazione, riesportazione e commercio intra-UE di tigri vive nate e allevate in cattività e di loro parti e prodotti derivati .....	5
a) Domande di licenze o certificati a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97 (esportazione e riesportazione) .....	5
b) Domande di certificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 (commercio intra-UE) .....	6
c) Raccomandazione supplementare che gli Stati membri devono considerare .....	7

## ALLEGATO

Elementi di prova per dimostrare la legittimità dei fini che non nuocciano alla conservazione della specie perseguiti da istituti zoologici autorizzati e programmi di allevamento e conservazione .....	8
--	---

<sup>(1)</sup> Nel presente documento, per «tigri nate e allevate in cattività» si intendono gli esemplari che rispondono ai criteri di cui all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 865/2006.

## 1. Contesto generale e giustificazione

- a) *Minacce alla conservazione delle tigri selvatiche e coinvolgimento dell'UE nel commercio di tigri vive nate e allevate in cattività e di loro parti e prodotti derivati*

Con una stima di circa 3 900 tigri rimaste allo stato selvatico, il commercio illegale e il traffico di tigri e di loro parti e prodotti derivati costituiscono la principale minaccia per la sopravvivenza di tale specie <sup>(2)</sup>. Quasi tutte le parti e i prodotti derivati di tigri presentano un valore elevato. Di conseguenza, il bracconaggio di tigri selvatiche per soddisfare la domanda di parti e prodotti di tigri ha portato in Asia alla scomparsa di popolazioni in habitat altrimenti idonei <sup>(3)</sup>. L'analisi più recente sui sequestri di tigri a livello globale, relativa a un periodo di 19 anni tra il 2000 e il 2018, mostra che esemplari, parti e prodotti di almeno 2 359 tigri sono stati sequestrati in 1 142 casi in 32 paesi/territori di tutto il mondo <sup>(4)</sup>. Negli ultimi anni, è diventato inoltre sempre più evidente che tigri nate e allevate in strutture in cattività sono oggetto di scambi commerciali illegali <sup>(5)</sup>. Questo aspetto, che complica gli interventi volti all'applicazione della normativa, può facilitare l'uso di parti e prodotti di tigri (ottenuti illegalmente) e stimolare la domanda del mercato.

I dati della CITES relativi al commercio legale indicano che diversi Stati membri dell'Unione europea (UE) figurano tra i 30 principali esportatori e importatori globali di tigri tra il 1975 e il 2018 <sup>(6)</sup>. Tali dati rivelano l'esistenza di rotte commerciali tra l'Europa e l'Asia lungo le quali le tigri vengono (ri)esportate verso paesi dotati di strutture dedite alla riproduzione di tali animali che si presume siano coinvolte nel commercio illegale di tigri. I dati della CITES relativi al periodo 2013-2018 indicano che tigri vive nate e allevate in cattività e loro parti e prodotti derivati vengono (ri)esportati legalmente per fini commerciali, anche nei paesi asiatici.

Mentre la maggior parte degli Stati membri dell'UE consente solo a giardini zoologici o centri di accoglienza autorizzati di allevare e detenere tigri in cattività <sup>(7)</sup>, diversi paesi dell'UE consentono la custodia e l'allevamento di tigri in strutture private <sup>(8)</sup> o in circhi e mostre itineranti <sup>(9)</sup>. Quattro Stati membri dell'UE attualmente autorizzano l'uso di tigri nei circhi e consentono il rilascio a proprietari privati di licenze per la custodia di tigri in strutture private <sup>(10)</sup>. La mancanza di armonizzazione tra gli Stati membri dell'UE in merito alle norme che disciplinano la custodia e l'allevamento di tigri in cattività costituisce un'opportunità per il commercio illegale <sup>(11)</sup>.

Nel 2018, uno Stato membro dell'UE ha divulgato prove del fatto che gruppi criminali organizzati, tra cui allevatori privati, intermediari e commercianti, erano coinvolti nell'allevamento in cattività di tigri per l'esportazione illegale in Asia <sup>(12)</sup>. Negli ultimi anni sono state inoltre fornite prove del coinvolgimento di alcuni commercianti nella vendita di tigri nate e allevate in cattività provenienti da strutture di cattività nell'UE, nonché nel trasferimento di tali esemplari in tutta l'UE. Ad esempio, i dati UE-TWIX <sup>(13)</sup> sui sequestri relativi al periodo 2013-2018 mostrano che tigri vive nate e allevate in cattività e loro parti

<sup>(2)</sup> Goodrich, J., Lynam, A., Miquelle, D., Wibisono, H., Kawanishi, K., Pattanavibool, A., Htun, S., tempo, T., Karki, J., Jhala, Y. e Karanth, U. (2015). *Panthera tigris*. *The IUCN Red List of Threatened Species 2015*, e. T15955A50659951, 2015.

<sup>(3)</sup> Goodrich, J., Lynam, A., Miquelle, D., Wibisono, H., Kawanishi, K., Pattanavibool, A., Htun, S., tempo, T., Karki, J., Jhala, Y. e Karanth, U. (2015). *Panthera tigris*. *The IUCN Red List of Threatened Species 2015*, e. T15955A50659951, 2015.

<sup>(4)</sup> Wong, R. e Krishnasamy, K., *Skin and Bones Unresolved: An Analysis of Tiger Seizures from 2000-2018*, TRAFFIC South East Asia Regional Office, Petaling Jaya, Selangor, Malesia, 2019.

<sup>(5)</sup> Principalmente in Thailandia e Vietnam ma anche in Laos, Malesia e Cambogia. Cfr. Wong, R. e Krishnasamy, K., *Skin and Bones Unresolved: An Analysis of Tiger Seizures from 2000-2018*, TRAFFIC South East Asia Regional Office, Petaling Jaya, Selangor, Malesia, 2019, pagg. 1, 2, 13, 21, 28, 36, 37.

<sup>(6)</sup> Banca dati della CITES sul commercio. Disponibile all'indirizzo: <https://trade.cites.org/>

<sup>(7)</sup> Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Svezia consentono la custodia e l'allevamento di tigri solo in giardini zoologici legali e autorizzati.

<sup>(8)</sup> Croazia, Estonia, Lussemburgo, Slovacchia e Slovenia consentono la custodia e/o l'allevamento di tigri in strutture private.

<sup>(9)</sup> Italia, Lituania e Polonia consentono la custodia e l'allevamento di tigri in circhi e mostre itineranti.

<sup>(10)</sup> Repubblica ceca, Francia, Germania e Spagna consentono la custodia e l'allevamento di tigri in strutture private e circhi.

<sup>(11)</sup> Musing, L., *Falling through the system: The role of the European Union captive tiger population in the trade in tigers*, relazione a cura di TRAFFIC e WWF, Cambridge, UK, 2020.

<sup>(12)</sup> SC70, (2018a), «Illegal tiger trade in the Czech Republic», Inf. Doc. 24. Settantesima riunione del Comitato permanente della CITES, Rosa Khutor, Sochi (Federazione russa), 1-5 ottobre 2018.

<sup>(13)</sup> EU-TWIX è uno strumento per facilitare lo scambio di informazioni sul commercio illegale di specie selvatiche in Europa. È una banca dati centralizzata che raccoglie i sequestri e i reati segnalati da tutti gli Stati membri dell'UE. Si veda: <https://www.eu-twix.org>

e prodotti derivati continuano ad essere sequestrati all'interno dell'UE e in occasione della (ri)esportazione. Inoltre, nel 2019 una famiglia circense ha trasportato attraverso diversi paesi dell'UE dieci tigri apparentemente destinate a un giardino zoologico in un paese terzo. Dalle verifiche fatte è emerso che nella zona non esistevano giardini zoologici operativi e che il destinatario era una società d'importazione di carni e alcolici registrata in un paese terzo <sup>(14)</sup>.

b) *Quadro giuridico internazionale e unionale che disciplina il commercio di tigri e di loro parti e prodotti derivati*

Le tigri (*Panthera tigris*) sono incluse nell'appendice I della convenzione internazionale sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES). In base alle attuali norme della CITES, è vietato il commercio internazionale di tigri selvatiche e di loro parti e prodotti derivati per fini commerciali, con deroghe rigorosamente limitate. È consentito il commercio di tigri vive nate e allevate in cattività e di loro parti e prodotti derivati, alle condizioni applicabili alle specie di cui all'appendice II (articolo VII, paragrafi 4 e 5, della CITES <sup>(15)</sup>).

Nel 2002, le parti della CITES hanno adottato la risoluzione Conf. 12.5 (Rev. CoP18) <sup>(16)</sup> sulla conservazione e sul commercio di tigri e di altre specie di grandi felini asiatici di cui all'appendice I. La risoluzione Conf. 12.5 esorta le parti e le non parti aventi strutture in cui sono custodite in cattività tigri e altre specie di grandi felini asiatici a garantire l'adozione e la rigorosa attuazione di pratiche di gestione e controlli, anche per lo smaltimento dei grandi felini asiatici che muoiono in cattività, e a impedire che loro parti e prodotti derivati siano oggetto di commercio illegale da o attraverso tali strutture. La risoluzione Conf. 12.5 esorta inoltre tutte le parti nella cui giurisdizione esiste un mercato nazionale legale per gli esemplari di tigre e altre specie di grandi felini asiatici, che contribuisce al bracconaggio o al commercio illegale, ad adottare tutte le necessarie misure legislative, regolamentari e di esecuzione al fine di chiudere i propri mercati nazionali al commercio di tigri e altri esemplari di grandi felini asiatici.

Nella 14<sup>ma</sup> riunione della conferenza delle parti della CITES (CoP14) del 2007, le parti della convenzione hanno inoltre adottato la decisione 14.69 <sup>(17)</sup>, che invita le parti, in particolare gli Stati dell'area di distribuzione dei grandi felini asiatici di cui all'appendice I con intense attività di allevamento di tigri su scala commerciale, ad attuare misure volte a limitare la popolazione in cattività a un livello che permetta unicamente la conservazione delle tigri selvatiche. La decisione 14.69 precisa inoltre che non dovrebbero essere allevate tigri per il commercio di loro parti e prodotti derivati <sup>(18)</sup>. In occasione della 17<sup>ma</sup> riunione della conferenza delle parti (CoP17) del 2016, le parti hanno adottato inoltre la decisione 17.226 <sup>(19)</sup>, nella quale tutte le parti nel cui territorio esistono strutture che custodiscono in cattività grandi felini asiatici sono invitate a: a) riesaminare le pratiche di gestione e i controlli nazionali in atto per tali strutture, al fine di garantire che tali pratiche di gestione e controlli siano idonei a impedire che esemplari di grandi felini asiatici siano oggetto di commercio illegale da o attraverso tali strutture; b) garantire una rigorosa applicazione di tutte le pratiche di gestione e di tutti i controlli attuati per disciplinare le attività delle strutture che custodiscono in cattività grandi felini asiatici, anche per quanto riguarda lo smaltimento di esemplari di grandi felini asiatici che muoiono in cattività; e c) riferire al segretariato sui progressi compiuti nell'attuazione della citata decisione.

La CITES è attuata nell'UE tramite il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio <sup>(20)</sup> (regolamento di base) e il relativo regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione <sup>(21)</sup> (denominati insieme i «regolamenti dell'UE sul commercio di specie selvatiche»). Dal 1997 le tigri sono elencate nell'allegato A del regolamento di base, che vieta in generale l'uso commerciale della specie <sup>(22)</sup>.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, le specie elencate nell'allegato A nate e allevate in cattività sono soggette alle norme sull'esportazione e sulla riesportazione dall'UE riguardanti le specie elencate nell'allegato B. Inoltre, in base all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, alcune disposizioni applicabili alle specie elencate nell'allegato A si applicano anche alle specie elencate nell'allegato B e quindi anche agli esemplari nati e allevati in cattività di cui all'allegato

<sup>(14)</sup> <https://tvn24.pl/magazyn-tvn24/bulion-z-kosci-jak-tygrysy-ida-na-czesci,243,4203>

<sup>(15)</sup> Disponibile all'indirizzo: <https://cites.org/eng/disc/text.php#VII>

<sup>(16)</sup> Disponibile all'indirizzo: <https://www.cites.org/sites/default/files/document/E-Res-12-05-R18.pdf>

<sup>(17)</sup> Disponibile all'indirizzo <https://cites.org/eng/taxonomy/term/42069>

<sup>(18)</sup> In base alla notifica CITES 2008/059 relativa all'allevamento di tigri e a questioni relative alla decisione 14.69, le parti sono state invitate a prendere in considerazione gli orientamenti emanati dal segretariato della CITES per determinare se la decisione 14.69 sia applicabile a una determinata parte. Tali orientamenti contengono un'indicazione secondo cui, ai fini della decisione, il termine «commercio», a parere del segretariato, può essere inteso come riferimento sia al commercio interno sia al commercio internazionale. Cfr. allegato «Matters related to Decision 14.69» della notifica n. 2008/059 del segretariato della CITES dal titolo «Tiger-breeding operation» <https://cites.org/sites/default/files/notif/E059.pdf>

<sup>(19)</sup> Disponibile all'indirizzo: <https://cites.org/eng/taxonomy/term/42047>

<sup>(20)</sup> Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:31997R0338>

<sup>(21)</sup> Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32006R0865>

<sup>(22)</sup> Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A.

A. È il caso, in particolare, dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di base secondo il quale, al momento di valutare le domande di esportazione e riesportazione dall'UE di esemplari delle specie elencate nel relativo allegato A, gli organi di gestione degli Stati membri devono avere «accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'insussistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di esportazione» (corsivo aggiunto).

Il commercio intra-UE di esemplari delle specie di cui all'allegato A è, in linea di principio, vietato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento, un'esenzione da tale divieto può essere concessa dalle autorità degli Stati membri solamente caso per caso e purché siano soddisfatte determinate condizioni (elencate alle lettere da a) a h)) e le disposizioni del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione.

È opportuno notare che l'uso del verbo modale «può» all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 implica che gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare un certificato per il commercio intra-UE anche se tali condizioni sono rispettate, salvo disposizione contraria del diritto dell'UE. In altre parole, l'articolo 8, paragrafo 3, non conferisce automaticamente ai richiedenti il diritto al rilascio di un certificato per il commercio intra-UE<sup>(23)</sup>. Gli Stati membri possono rifiutarsi di rilasciare un certificato, laddove sia opportuno per proteggere la specie o garantirne la conservazione, e se il rifiuto non va al di là di quanto è necessario per raggiungere detto scopo.

### c) Misure negli Stati membri dell'UE

A titolo precauzionale, alcuni Stati membri dell'UE hanno adottato misure nazionali più rigorose per quanto riguarda il commercio di tigri nate e allevate in cattività e di loro parti e prodotti derivati, nonché norme sulla custodia di tali animali. Tali misure più rigorose comprendono la sospensione della (ri)esportazione verso paesi terzi a fini commerciali di tigri vive nate e allevate in cattività e di loro parti e prodotti derivati. Deroghe a tali misure più stringenti si applicano soltanto ai fini della riproduzione in giardini zoologici autorizzati e/o della conservazione della specie. Tali misure includono altresì la sospensione del rilascio di certificati per il commercio intra-UE per tigri vive nate e allevate in cattività e loro parti e prodotti derivati, salvo in alcune circostanze, ad esempio a fini di allevamento, ricerca e istruzione in giardini zoologici autorizzati. Se sono rilasciati certificati, essi devono riguardare esclusivamente operazioni commerciali specifiche. Altre misure riguardano il rafforzamento della legislazione nazionale in materia di trasferimento, custodia e uso a fini di intrattenimento di tigri vive nate e allevate in cattività. Oltre alle misure in vigore in alcuni Stati membri dell'UE, diversi altri paesi dell'UE intendono rafforzare la propria legislazione nazionale in materia di custodia delle tigri in strutture private o circhi.

Le diverse misure in vigore determinano pratiche difformi in tutta l'UE. Sono pertanto necessari orientamenti per garantire che tutti gli Stati membri dell'UE seguano un approccio simile per l'esportazione, la riesportazione e il commercio intra-UE di tigri vive nate e allevate in cattività e di loro parti e prodotti derivati, che sia compatibile con il regolamento (CE) n. 338/97, nonché con il principio di precauzione.

## 2. Finalità e stato del presente documento

I documenti di orientamento vengono utilizzati per fornire agli Stati membri informazioni sulle modalità atte a garantire una piena ed efficace attuazione della normativa dell'UE sul commercio delle specie selvatiche in merito ad alcune questioni. Orientamenti specifici per specie vengono adottati solo in circostanze molto particolari e unicamente quando sono necessari per affrontare un determinato problema, ad esempio quando la conservazione di una specie suscita importanti preoccupazioni. Come indicato nella sezione 1, vi è il rischio che tigri vive, nonché parti e prodotti derivati di esemplari nati e allevati in cattività, siano oggetto di commercio illegale, stimolando la filiera per i mercati dei consumatori e rafforzando la domanda da parte degli utenti finali. Per evitare tali conseguenze, nocive per la conservazione della specie, è necessario applicare un'interpretazione rigorosa della normativa relativa agli scambi commerciali con i paesi terzi e al commercio intra-UE di tigri vive nate e allevate in cattività e di loro parti e prodotti derivati.

Il presente documento ha lo scopo di fornire alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE orientamenti in merito all'interpretazione della normativa dell'UE sul commercio delle specie selvatiche, alla luce dello stato attuale di conservazione della specie in questione e di altre informazioni pertinenti a tal fine, onde garantire che tutti gli Stati membri dell'UE seguano uno stesso approccio all'esportazione, alla riesportazione e al commercio intra-UE di tigri vive nate allevate in cattività e di loro parti e prodotti derivati, che sia compatibile con il regolamento (CE) n. 338/97 e con il principio di precauzione.

<sup>(23)</sup> Cfr. paragrafo 34 della sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-510/99: «Tale norma autorizza, ma non impone, deroghe al divieto che essa prevede».

Il quadro normativo dell'UE sul commercio delle specie selvatiche deve essere interpretato alla luce dei suoi termini e obiettivi, nonché del principio di precauzione, e tenendo debito conto di informazioni recenti sullo stato di conservazione delle specie interessate, così come di altre informazioni pertinenti, ad esempio indicazioni della persistenza o dell'aumento del commercio illegale.

Il presente documento di orientamento è stato elaborato dalla Commissione europea e una sua bozza è stata approvata dal gruppo di esperti degli organi di gestione CITES competenti e quindi dalle autorità competenti degli Stati membri in una consultazione scritta condotta nel corso del 2022.

Il documento di orientamento, inteso ad assistere le autorità nazionali nell'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 e del regolamento (CE) n. 865/2006, non è giuridicamente vincolante, bensì finalizzato esclusivamente a illustrare determinati aspetti della normativa dell'UE sul commercio delle specie selvatiche e le misure considerate le migliori pratiche. Non sostituisce, integra o modifica le disposizioni del diritto applicabile dell'UE. Il documento inoltre non deve essere considerato isolatamente, come riferimento a sé stante, ma in combinazione con la legislazione. Soltanto la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autorevole del diritto dell'UE.

È pubblicato dalla Commissione sul suo sito web e può essere pubblicato dagli Stati membri dell'UE.

### **3. Orientamenti relativi all'interpretazione delle norme dell'UE in materia di esportazione, riesportazione e commercio intra-UE di tigri vive nate e allevate in cattività e di loro parti e prodotti derivati**

Gli atti del diritto dell'UE devono essere interpretati conformemente ai loro termini e obiettivi. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 338/97, l'obiettivo del regolamento consiste nel «*proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio*». Le disposizioni del regolamento vanno pertanto interpretate in modo coerente con tale finalità.

L'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede inoltre che la politica ambientale si basi sul principio di precauzione: ciò significa che se un'azione o una politica rischia di causare danni gravi o irreversibili per il pubblico o l'ambiente, la mancanza di un'assoluta certezza scientifica non dovrebbe essere addotta come pretesto per rinviare l'adozione di misure di prevenzione efficaci in rapporto ai costi. Il principio mira a garantire un livello più elevato di protezione ambientale attraverso un processo decisionale improntato alla prevenzione in caso di rischi di questo tipo.

In conformità alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, il principio di precauzione si applica, tra l'altro, all'interpretazione e all'applicazione dell'*acquis* ambientale dell'UE, e quindi anche all'interpretazione e all'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 e del regolamento (CE) n. 865/2006. Gli Stati membri dell'UE dovrebbero applicare il principio di precauzione nell'esercizio del loro potere discrezionale a norma del regolamento (CE) n. 338/97 <sup>(24)</sup>.

#### **a) Domande di licenze o certificati a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97 (esportazione e riesportazione)**

Nelle circostanze di cui alla sezione 1, lettera a), del presente documento, tenuto conto del principio di precauzione e a meno che non vengano prodotte prove scientifiche concludenti in senso contrario, gli Stati membri dovrebbero considerare che in effetti esistono gravi fattori relativi alla conservazione delle tigri che ostano al rilascio di licenze di esportazione e certificati di riesportazione.

Di conseguenza, gli Stati membri dell'UE dovrebbero, in linea di principio, non rilasciare licenze di esportazione o certificati di riesportazione per tigri vive nate e allevate in cattività e loro parti e prodotti derivati, tranne quando l'organo di gestione abbia accertato che la licenza o il certificato saranno utilizzati per fini che non nuocciono alla conservazione della specie, in particolare nei seguenti casi:

- (i) le tigri vive nate e allevate in cattività sono destinate a istituti zoologici autorizzati <sup>(25)</sup> e/o a scambi tra giardini zoologici autorizzati nell'ambito di programmi di allevamento o conservazione di istituti zoologici <sup>(26)</sup> e non a fini principalmente commerciali;

<sup>(24)</sup> Per ulteriori considerazioni sull'applicazione del principio di precauzione, consultare anche la *Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione* del 2 febbraio 2000, COM(2000) 1 – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?from=IT&uri=CELEX%3A52000DC0001>

<sup>(25)</sup> Nell'UE, un giardino zoologico autorizzato deve essere registrato in conformità alla direttiva 1999/22/CE del Consiglio, la «direttiva UE sui giardini zoologici». Per i paesi terzi, un giardino zoologico autorizzato deve fare parte di un programma di allevamento riconosciuto. Si veda anche l'allegato.

<sup>(26)</sup> Esempi pertinenti sono il programma europeo per le specie in pericolo (European Endangered Species Programme, EEP), il piano americano per la sopravvivenza delle specie (American Species Survival Plan, SSP), il programma australasiano per la gestione delle specie (Australasian Species Management Program, ASMP) o i piani globali per la gestione delle specie (Global Species Management Plans, GSMP). Per ulteriori informazioni si veda l'allegato I.

- (ii) le tigri vive nate e allevate in cattività sono trasferite, a fini di salvataggio, in rifugi/centri di accoglienza registrati ufficialmente in paesi terzi se nell'UE non vi sono rifugi/centri di accoglienza o istituti zoologici adeguati disponibili, a condizione che gli animali siano custoditi in zone recintate appropriate per la specie. Prima di rilasciare la licenza di esportazione o il certificato di riesportazione, lo Stato membro dovrebbe ricevere conferma dall'organo di gestione CITES del paese di destinazione che il rifugio/centro di accoglienza destinatario è un rifugio/centro di accoglienza ufficialmente registrato, senza alcun legame noto con attività illegali e il commercio illegale. Nel decidere se rilasciare o no la licenza o il certificato di riesportazione, l'organo di gestione dovrebbe tener conto del rischio specifico del paese in termini di commercio illegale di tigri vive e di loro parti e prodotti derivati. Se del caso, dovrebbero essere valutate altre opzioni disponibili, come quelle specificate negli orientamenti allegati alla Risoluzione 17.8 della CITES sullo smaltimento degli esemplari di specie elencate nella CITES scambiati illegalmente e confiscati;
- (iii) le tigri vive nate e allevate in cattività, le loro parti e i prodotti derivati fanno parte di un progetto di ricerca legittimo, ivi compresa la ricerca scientifica o (bio)medica, in cui gli esemplari sono destinati al progresso scientifico o a fini biomedici essenziali e in cui la specie risulta essere l'unica adatta;
- (iv) gli esemplari devono essere utilizzati per scopi di applicazione della legge o per procedimenti giudiziari;
- (v) le parti e i prodotti derivati di tigri nate e allevate in cattività sono trasferiti dove:
  - l'esemplare è parte di un effettivo scambio di beni culturali o artistici tra istituti di nota affidabilità (musei); oppure
  - l'organo di gestione dello Stato membro interessato ha accertato che l'esemplare è un'opera d'arte riconosciuta e confida che il suo valore garantisca che non sarà utilizzato per altri scopi; oppure
  - l'esemplare è un cimelio di famiglia che segue quest'ultima in caso di trasferimento o come parte di un lascito e non sarà venduto.

In caso di dubbi o di incertezze scientifiche, alla luce del principio di precauzione e degli obiettivi della legislazione, gli Stati membri possono sempre avvalersi del loro potere discrezionale per rifiutare il rilascio di una licenza.

b) *Domande di certificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 (commercio intra-UE)*

Come illustrato nella sezione 1, lettera b), gli Stati membri possono rifiutarsi di rilasciare un certificato, laddove sia opportuno per proteggere la specie o garantirne la conservazione, e se il rifiuto non va al di là di quanto è necessario per raggiungere detto scopo. Ciò si verifica nel caso in cui l'operazione sia incompatibile e incoerente rispetto ai termini e agli obiettivi del regolamento (CE) n. 338/97.

Considerate le circostanze descritte nella prima sezione del presente documento, in linea di principio gli Stati membri non dovrebbero avvalersi della deroga di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 338/97 per rilasciare certificati per il commercio intra-UE di tigri vive nate e allevate in cattività e loro parti e prodotti derivati. Gli Stati membri possono prendere in considerazione il rilascio di certificati ispirandosi, tra l'altro, alle deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) e g), del regolamento (CE) n. 338/97 soltanto per i seguenti fini che non nuocciono alla conservazione della specie:

- (vi) le tigri vive nate e allevate in cattività sono destinate a istituti zoologici autorizzati <sup>(27)</sup> e/o a scambi tra giardini zoologici autorizzati nell'ambito di un programma di allevamento o conservazione di istituti zoologici e non a fini principalmente commerciali;
- (vii) le tigri vive nate e allevate in cattività sono trasferite a fini di salvataggio in una struttura registrata ufficialmente <sup>(28)</sup>, a condizione che gli animali siano custoditi in zone recintate appropriate per la specie e non siano utilizzati per ulteriore riproduzione. Prima di rilasciare il certificato, lo Stato membro dovrebbe ricevere conferma dall'organo di gestione CITES dello Stato membro di destinazione che la struttura destinataria dell'esemplare è ufficialmente registrata e senza alcun legame noto con attività illegali e il commercio illegale;
- (viii) le tigri vive nate e allevate in cattività, nonché le loro parti e i prodotti derivati, fanno parte di un progetto di ricerca legittimo, ivi compresa la ricerca scientifica o (bio)medica, in cui gli esemplari sono destinati al progresso scientifico o a fini biomedici essenziali e in cui la specie risulta essere l'unica adatta;

<sup>(27)</sup> Nell'UE, un giardino zoologico autorizzato deve essere registrato in conformità alla direttiva 1999/22/CE del Consiglio, la «direttiva UE sui giardini zoologici».

<sup>(28)</sup> Una struttura ufficialmente registrata per fini di salvataggio comprende centri di accoglienza, rifugi e istituti zoologici.

- (ix) gli esemplari devono essere utilizzati per scopi di applicazione della legge o per procedimenti giudiziari;
- (x) le parti e i prodotti derivati di tigri nate e allevate in cattività sono trasferiti dove:
  - l'esemplare è parte di un effettivo scambio di beni culturali o artistici tra istituti di nota affidabilità (musei); oppure
  - l'organo di gestione dello Stato membro interessato ha accertato che l'esemplare è un'opera d'arte riconosciuta e confida che il suo valore garantisca che non sarà utilizzato per altri scopi; oppure
  - l'esemplare è destinato a ricerca o istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione della specie.

In caso di dubbi o di incertezze scientifiche, alla luce del principio di precauzione e degli obiettivi della legislazione, gli Stati membri possono sempre avvalersi del loro potere discrezionale per rifiutare il rilascio di un certificato.

Laddove determinate disposizioni del diritto interno di uno Stato membro dell'UE non consentano alle sue autorità di esercitare il potere discrezionale di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 e di rifiutare le domande di certificati per il commercio intra-UE di tigri vive nate e allevate in cattività e di loro parti e prodotti derivati quando siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 e gli esemplari siano scambiati per fini non commerciali all'interno dell'UE, l'organo di gestione CITES dello Stato membro dovrebbe adottare un approccio basato sul rischio e garantire il massimo controllo nel trattamento delle domande di certificati intra-UE.

Prima del rilascio di un certificato intra-UE, l'articolo 66 del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione prevede che l'esemplare vivo sia contrassegnato individualmente. Come metodo di marcatura primario per le tigri vive si raccomanda l'utilizzo di un microchip. Gli Stati membri dovrebbero considerare l'uso di una combinazione di due diversi metodi di identificazione o marcatura, compresa la profilazione individuale del DNA, se del caso. Il certificato dovrebbe descrivere l'esemplare vivo e/o le parti e i prodotti derivati pertinenti con sufficiente precisione, per garantire che possa essere utilizzato solo per lo specifico esemplare e non possa essere «riciclato» per altri esemplari.

I certificati per il commercio intra-UE dovrebbero essere rilasciati solo per operazioni commerciali specifiche, consentendo un'unica operazione, per garantire che il certificato sia valido soltanto per il titolare indicato nella casella 1 dello stesso. La presente raccomandazione si basa sull'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 865/2006, che permette agli Stati membri di rilasciare certificati per operazioni commerciali specifiche se ritengono che vi siano altri fattori legati alla conservazione delle specie che ostino al rilascio di un certificato specifico per esemplare, come descritto nella sezione 1, lettera a), del presente documento.

c) *Raccomandazione supplementare che gli Stati membri devono considerare*

Si raccomanda agli organi di gestione CITES degli Stati membri di raccogliere e conservare una documentazione del numero di tigri custodite in tutte le strutture in cattività a livello nazionale, compresi gli istituti zoologici autorizzati, i rifugi/centri di accoglienza, i circhi e le mostre itineranti, nonché, se del caso, altre strutture private. A tutte le strutture dovrebbe essere chiesto di fornire i dettagli di eventuali modifiche ai loro inventari in modo che le autorità dispongano di informazioni aggiornate. Per attuare tale misura, gli Stati membri dell'UE dovrebbero procedere a inventari regolari di tutte le strutture in cui sono custodite tigri nel rispettivo territorio e collaborare con le organizzazioni competenti, come l'Associazione europea degli zoo e degli acquari, per determinare le migliori pratiche di elaborazione di tali inventari. Gli organi di gestione dovrebbero mettere tali dati a disposizione di tutte le autorità competenti.

## ALLEGATO

**Elementi di prova per dimostrare la legittimità dei fini che non nuocciono alla conservazione della specie perseguiti da istituti zoologici autorizzati e programmi di allevamento e conservazione**

La sezione 3, lettere a) e b), del presente documento di orientamento illustra i casi in cui l'organo di gestione CITES dello Stato membro può rilasciare una licenza di esportazione e riesportazione, oppure un certificato intra-UE, laddove abbia accertato che la licenza o il certificato saranno utilizzati per fini legittimi che non nuocciono alla conservazione della specie.

Per garantire un approccio armonizzato in tutta l'UE al fine di determinare la legittimità dei fini che non nuocciono alla conservazione della specie perseguiti da giardini zoologici <sup>(1)</sup> e programmi di allevamento e conservazione autorizzati, è necessario fornire ulteriori dettagli. Le domande di licenze di esportazione, certificati di riesportazione o certificati intra-UE possono differire; pertanto gli Stati membri dovranno in genere valutare le prove fornite dal richiedente caso per caso.

Come requisito minimo, tutti i richiedenti devono fornire elementi di prova volti a dimostrare quanto segue:

- nell'UE, un istituto zoologico autorizzato deve essere registrato in conformità alla direttiva 1999/22/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> (la «direttiva UE sui giardini zoologici»);
- per i paesi terzi, un istituto zoologico deve fare parte di un programma di allevamento riconosciuto. Esempi di programmi di allevamento e conservazione riconosciuti di istituti zoologici includono il programma europeo per le specie in pericolo (European Endangered Species Programme, EEP), il piano americano per la sopravvivenza delle specie (American Species Survival Plan, SSP), il programma australasiano per la gestione delle specie (Australasian Species Management Program, ASMP) o i piani globali per la gestione delle specie (Global Species Management Plans, GSMP);
- il rifugio/centro di accoglienza deve essere registrato presso le autorità competenti del paese di destinazione ed essere controllato dalle stesse.

Qualora le informazioni fornite nella domanda non siano chiare o sussistano dubbi/preoccupazioni circa la legittimità del fine perseguito dall'istituto o dal programma di allevamento e conservazione, l'organo di gestione dovrebbe richiedere informazioni più dettagliate.

---

<sup>(1)</sup> Cfr. nota 25.

<sup>(2)</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:31999L0022>